La cultura giuridica veneziana nel medioevo: micro-antologia comparata

Iudicia a probis iudicibus promulgata, prima metà del XIII secolo (edizione in BENVENUTO PITZORNO, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229*, Venezia: Regia Deputazione veneta di Storia patria, 1910): efficacia della confessione di debito in un giudizio pendente

XV. — Cum reus confessus fuerit uerum esse.

Cum aliquis homo cum carta vel sine carta alteri petit debitum, si reus confessus fuerit uerum esse, in tali capitulo dicunt iudices nichil possimus dicere ei et nullam debemus dare legem ubi non sunt contraria. Alii uero iudices dicunt et per legem confirmant ut debeat pagare postquam confessus est. Uerumtamen si in parte confessus fuerit partemque negauerit et non potest cum recta ratione defendi, tunc iudices dicunt in hoc quod confessus est paget; de reliquo uero illum in debitum ponimus secundum istius cartule tenorem.

Quando il convenuto avrà confessato che è vero.

Quando qualcuno, con prova scritta o senza, chiede a un altro (il pagamento di) un debito, se il convenuto avrà confessato che è vero (= che la pretesa è fondata), riguardo a tale pretesa i giudici dichiarano "non possiamo dire nulla e non gli possiamo emanare una sentenza (= a favore dell'attore) ove non sorga alcunchè in contrario (= se la pretesa non viene contestata). Ma altri giudici si pronunciano nel merito, e confermano con sentenza che deve pagare, dato che ha confessato. Tuttavia se in parte ha confessato e in parte ha negato (la pretesa) e non si può difendere con retta ragione (= non vi sono elementi per giungere a definire la controversia riguardo alla parte di debito contestata), allora i giudici dicono in questo caso che paghi ciò che ha confessato; per il residuo invero lo riteniamo debitore a tenore della prova scritta di questi (= l'attore?).

Si osservi che la sentenza è indicata con il vocabolo *lex*, trattandosi di una espressione di poteri di governo allo stesso titolo degli atti di legislazione ed essendo posta in essere dagli stessi soggetti e mediante gli stessi procedimenti di votazione.

Statuto di Pietro Ziani sulle venditiones ad usum novum, 1226 (edizione in ENRICO BESTA, RICCARDO PREDELLI, *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242, editi per la prima volta*, «Nuovo Archivio veneto», estratto, Venezia: Regia Deputazione veneta di Storia patria, 1901):

Anno Domini M.CC.XXVI, die XII exeunte mense Junio, indictione XIII. Nos Petrus Çiani Dei gratia Venetiarum dux cum nostris judicibus et sapientibus et collaudatione populi Veneciarum.


I. Qualiter possessiones vendi possunt secundum usum novum.

Statuentes statuimus a modo observandum quod ille, qui vult vendere possessionem vel possessiones suas vel sibi commissas per commissionem vel testamentum aut alio modo, primo adire debeat presentiam domini ducis et iudicum examinatorum et dare noticiam eis quod vult vendere possessionem suam. Hoc facto, iudices, de mandato domini ducis, ad peticionem vendere volentis, vadant et aprecientur possessiones venales bona fide sine fraude. Apreciatis itaque possessionibus venalibus per iudices antedictos, per preconem domini ducis in die dominico stridari debeat in brolio sancti Marci, et sequentibus diebus Lune, Martis et Mercurii in scala Rivoalti, quod talis possessio in tali confinio posita, que sic et sic firmat, per iudices tantum est apreciata; quicumque ipsam emere voluerit, secundum quod in statuto terre continetur, tam illi qui sunt de prole vendere volentis quam alii, infra XXX dies postquam prima stridatio facta fuerit (ita quod ille preco in qualibet stridatione, quam fecerit, de prima stridatione quando facta fuerit faciat mentionem), vadant ad presentiam iudicum examinatorum et se representent coram eis, dando eis noticiam quod. possessionem stridatam emere volunt, et offerant eis pignus de decem libris per centenarium, in auro vel argento, de hoc quod apreciata fuerit venalis possessio.

Anno del Signore 1226, giorno 12 del mese di giugno, indizione XIII. Noi Pietro Ziani per grazia di Dio doge dei Veneziani con i nostri giudici e savi e con l'approvazione del popolo veneziano. I. In che modo i fondi possano essere venduti secondo l'uso nuovo.

Legiferando stabiliamo per modo di comando che colui il quale vuole vendere il fondo o i fondi suoi o dei quali abbia l'amministrazione a titolo di commissaria o per testamento (= in qualità di esecutore testamentario) o per altro titolo, per prima cosa debba adire la presenza del signor doge e dei giudici dell'Esaminador e dichiarare che vuole vendere il suo fondo. Ciò fatto, i giudici, per incarico del signor doge (e) a richiesta di chi vuole vendere, vadano (in sopralluogo) e stimino i fondi in vendita in buona fede e senza frode. Stimati dunque i fondi in vendita dai giudici predetti, si debba proclamare da parte del comandador del signor doge, la domenica in broglio di San Marco (= in Piazzetta) e nei seguenti giorni di lunedì, martedì e mercoledì sulle scale di Rialto, che il tale fondo sito nella tale parrocchia, il quale ha i tali e talaltri confini, è stato stimato un tanto dai giudici; chi volesse comprarlo secondo quanto è stabilito nello statuto nazionale, tanto coloro che sono figli di colui che vuole vendere quanto gli altri, entro 30 giorno dopo che sarà stata fatta la prima proclamazione (e quindi il comandador in occasione di ciascuna proclamazione che farà, faccia menzione di quando sia stata fatta la prima proclamazione) vadano in presenza dei giudici dell'Esaminador e si costituiscano presso di loro, dichiarando che vogliono comprare il fondo proclamato, e offrano garanzia reale di dieci libbre per cento, in oro o in argento, in base a quanto sarà stato stimato il fondo in vendita.

Lo scopo cui mira la norma statutaria è la precostituzione di procedure di volontaria giurisdizione, idonee a prevenire controversie riguardo a eventuali diritti di prelazione, a revocatorie (soprattutto da parte dei figli nel caso in cui la vendita intaccasse la massa della futura eredità e la loro quota legittima) e a possibili frodi sul prezzo. Il capitolo è recepito con rinvio recettizio integrale nello *Statutum novum* di Jacopo Tiepolo (vedi *infra*).



Il Prologo primo allo *Statutum novum* con l'apparato di glosse, ms. riprodotto in GAETANO COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino: Einaudi, 1982

Glossa c.d. odofrediana allo Statutum novum di Jacopo Tiepolo, XIII-XIV secolo (edizione in ROBERTO CESSI, Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, Venezia: Reale Istituto veneto di Scienze, lettere e arti, 1938)

libro I, cap. XXX: *De breviariis in placitis dandis pro vadimonio comprobando* (modalità di acquisizione in giudizio della prova scritta e testimoniale di una fidejussione):

De hoc legibus Romanis non cavetur et ideo nescio quid sit.

Di ciò non si dice nulla nelle leggi romane e io non so di che si tratti.

L'atteggiamento del romanista che stenta a considerare "vero" diritto quello che non è diritto romano, e forse anche a considerare legittimo un ordinamento che non lo inserisca tra le fonti normative: Bartolo da Sassoferrato, Samuel Coccejus, Pompeo Neri, fino a taluni esponenti delle correnti di pensiero che suggeriscono il ritorno al diritto romano quale unica soluzione per l'unificazione dei regimi giuridici europei...

Glossa c.d. veneziana allo Statutum novum di Jacopo Tiepolo, XIII-XIV secolo (edizione in ROBERTO CESSI, Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, Venezia: Reale Istituto veneto di Scienze, lettere e arti, 1938)

libro III, cap. X: venditiones ad usum novum, glossa alle parole "adire debeat presentiam":

Ad evidentiam eius, quod hic dicitur, nota quod ille, qui vult vendere possessionem suam vel sibi commissam per commissionem vel testamentum, ut hic dicitur, debet scribere in una cedula hoc modo: "Vobis domino duci notum facio ego talis" si non est commissarius, sed, si est commissarius, dicat: "ego talis commissarius", si habet commissionem, dicat: "ego talis habens commissionem specialem a tali"...

Come spiegazione di ciò che è detto qui, nota che colui il quale vuole vendere il fondo suo oppure di cui abbia l'amministrazione per commissaria o testamento, come dice qui, deve scrivere su un foglio in questo modo: "Io tal-dei-tali informo voi, signor doge" se non ha commissaria (= se il fondo è suo), ma se è amministratore, dica: "io tal-dei-tali amministratore", (e) se ha un mandato, dica "io tal-dei-tali che ho mandato speciale dal talaltro"...

Le glosse c.d. veneziane hanno ad oggetto i dettagli procedurali, i formulari, le modalità pratiche di attuazione delle norme statutarie.

JACOPO BERTALDO, Splendor Venetorum civitatis consuetudinum, <1315 (edizione a cura di Francesco Schupfer, Bologna: Bibliotheca iuridica medii aevi, 1901)

libro I, cap. II, De iudiciis et sentenciis et curiis iudiciariis in genere

- (...) Iudicium est prolacio sentencie alicuius cause coram iudice discusse ab eius ore pro tribunali sedentis (...) Dicitur etiam iudicium locus specialiter deputatus ad discuciendas et diffiniendas causas et questiones, quem locum (...) secundum usum Veneciarum, nos appellamus curiam (...)
- (...) Il giudizio è l'emanazione di una sentenza su una controversia discussa davanti a un giudice, di bocca di colui che siede in funzione di tribunale (...) Si dice giudizio anche il luogo riservato a discutere e risolvere le cause e le controversie, il quale luogo, secondo l'uso veneziano, noi chiamiamo curia (...)

Bertaldo si mostra attento anzitutto alla precisione del linguaggio tecnico, e dedica gran parte della sua trattazione appunto a definizioni di concetti e vocaboli.

Per confronto, si vedano un paio di esempi tratti dalla produzione scientifica di diritto comune:

VACARIO, Liber pauperum (da The Liber Pauperum of Vacarius, a cura di Francis de Zulueta, London 1927)

pag. 76, Lib. III, tit. 1, De iurisdictione omnium iudicum et de foro competenti

D. 1, 21, 1 pr. ad vv. mandari possunt. 1 ad v. utitur; 5, l. D. ché 1, 3; 4; 5; 6 a vv. Si is qui mandauerit; 10; 13; 14; 15; 18; 19; C. 3, 13, 2-5. (...)
Glossae.

Ad Rubricam. Iurisdicio est potestas cum necessitate iuris scilicet reddendi equitatisque statuende. (...)

D. ché 1, 3. (i) Iurisdicio alia plenissima, alia semiplena. Plenissima ut imperatoris, semiplena ceterorum iudicum. Semiplena alia determinatur loco, alia ex officio. Loco, ut iurisdicio presidum prouinciarum, que metas prouinciarum non excedit; ex officio, ut et magistratus magister medicorum et nauiculariorum tantum super his. Item, semiplenae iurisdictionis quidam dicuntur ordinarii iudices, quidam extraordinarii, quorum quidam ex mandato, quidam non. (...)

Libro III, tit. 1, Della giurisdizione di tutti i giudici e del foro competente D. 1, 21, 1 principio fino alle parole mandari possunt; 1 fino alla parola utitur; 5, l; D. ché 1, 3; 4; 5; 6 dalle parole Si is qui mandauerit; 10; 13; 14; 15; 18; 19; C. 3, 13, 2-5. (...) Glosse.

Alla rubrica: La giurisdizione è la potestà di rendere giustizia in modo vincolante e di dichiarare l'equità.

D. ché 1, 3, (1) La giurisdizione pienissima [è] diversa da quella semipiena. La pienissima [è] come quella dell'imperatore, la semipiena [è come] quella dei rimanenti giudici. Della semipiena, quella determinata dal luogo [è] diversa da quella [determinata] dall'incarico. Dal luogo, come la giurisdizione dei governatori delle province, che non va oltre i confini delle province; dall'incarico, come la carica di presidente dei [collegi dei] medici e dei barcaioli, [che si esercita] soltanto su di essi. Ancora, alcuni giudici di giurisdizione semipiena sono chiamati ordinari, altri straordinari, dei quali alcuni [lo sono] in base a mandato, altri no. (...)

Risalta, già a metà del XII secolo e persino in un "bignami" utilizzato per l'alfabetizzazione giuridica in un'area assai periferica rispetto al centro di irradiazione della cultura universitaria, la familiarità con gli strumenti lessicali e interpretativi elaborati dai glossatori per affrontare i testi giustinianei, a fronte del pragmatismo veneziano che non indugia sulla teoria ma bada all'efficacia concreta delle procedure negoziali e giudiziali.

GIULIANO DA SESSO, Libellus quaestionum (Testi latini editi in LUCIA SORRENTI, *Tra scuole e prassi giudiziarie. Giuliano da Sesso e il suo* Libellus quaestionum, Messina 1999)

Liber XII, fol. 77rb, *De bone fidei possessione, an lite contestata et c.*, rubrica XVI (ripresa da Pillio da Medicina)

1. Cum Provinciali cuidam, quem non audeo nominare, mula fuisset subrepta et bone fidei emptori tradita vel vendita, Provincialis a possessore mulam vendicavit. Verum (con)testatione interposita interitu naturali mula decessit et Provincialis nichilominus instat ut condemnatio sequitur. Queritur quid iuris sit..

Del possesso di buona fede, se dopo la citazione ecc., rubrica XVI

1. Essendo che a un certo Provinciale, di cui non oso fare il nome, era stata rubata una mula e consegnata o venduta a un compratore di buona fede, il Provinciale rivendicò la mula dal possessore. Ma in verità dopo che era stata intentata la rivendica la mula morì per cause naturali e tuttavia il Provinciale chiede che si proceda alla condanna. Si domanda che norme applicare...

La questione coinvolge sia il possesso di buona fede che gli effetti della pendenza del giudizio di rivendica sull'attribuzione del rischio del perimento della cosa contestata. Deve presumersi che il fatto avesse avuto una certa sgradita notorietà, se l'autore (già Pillio, e dopo di lui Giuliano) preferisce tacere i nomi delle parti.